

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 924

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MENARDI, FLUTTERO, VALENTINO,
MUGNAI, CURTO, CARUSO, COLLINO, ALLEGRINI,
CORONELLA, CURSI, BATTAGLIA Antonio, SAPORITO,
STRANO, TOTARO, DELOGU, RAMPONI, BALBONI, BUTTI,
SAIA, SELVA, MORSELLI e MARTINAT**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2006

Delega al Governo per la riforma del sistema catastale

ONOREVOLI SENATORI. - La presentazione di questo disegno di legge nasce dall'esigenza di tenere nel dovuto conto il lavoro svolto nella scorsa legislatura, lavoro che si è concentrato poi in Commissione finanze nel corso di alcune sedute (28 settembre 2005, 5 ottobre 2005 e 16 novembre 2005). Anche se si tratta di poche sedute, tuttavia si è avuto modo - in quella sede - di mettere in chiara evidenza quelle reali difficoltà che hanno dimostrato il fallimento del processo di decentramento amministrativo che vuole il trasferimento della gestione catastale dallo Stato ai singoli comuni. In quella sede i senatori hanno avuto la possibilità di sentire direttamente i soggetti interessati, che hanno partecipato alle audizioni ed hanno depositato memorie sullo stato di attuazione del decentramento comunale. Tenuto conto che la trasformazione del sistema catastale è iniziata da ben dieci anni, infatti è stata avviata nell'ambito delle riforme Bassanini con i decreti del 1997, si deve ricordare che il processo di decentramento vero e proprio è stato preceduto da un *iter* di sperimentazione che è tuttora in fase di completamento; che l'Agenzia del territorio ha svolto anche una sorta di indagine sui comuni circa le reazioni sulle nuove competenze, giungendo a risultati sicuramente deludenti, e che molti comuni hanno espresso parere negativo sulla reale possibilità di gestire un settore così importante ed hanno dichiarato forti incertezze circa la loro capacità di dare completa attuazione al passaggio delle competenze e delle funzioni. Sull'altro versante non si può negare che solo un sistema centrale è in grado di garantire parametri uguali su tutto il territorio nazionale, soprattutto nella valutazione degli estimi e dei classamenti, nonché nella conseguente determinazione degli oneri a ca-

rico dei cittadini o, forse ancora di più, nella qualità del servizio offerto.

Contemporaneamente non va dimenticato che nel frattempo i grossi miglioramenti della tecnologia e lo sforzo del governo Berlusconi perché l'Amministrazione facesse dei progressi in campo di innovazione tecnologica, con uno sviluppo informatico capillare e con rinnovati criteri di gestione, hanno reso da tempo operativo il sistema cosiddetto SISTER (Sistema interscambio territorio), che permette di visualizzare *on line* e di stampare visure catastali dei fabbricati e dei terreni, esattamente uguali a quelle ottenibili in forma cartacea attraverso gli uffici. Inoltre il collegamento alle banche dati e le relative ricerche sono accessibili attraverso la rete *extranet* delle pubbliche amministrazioni (basata sull'infrastruttura tecnologica della rete unitaria per la pubblica amministrazione) e attraverso collegamenti diretti ai *server* centrali dell'Agenzia del territorio, oppure tramite la rete *internet*. Doveroso qui aggiungere che oltre alle pubbliche amministrazioni, possono chiedere l'abilitazione al servizio anche gli enti e le istituzioni locali, i privati e gli ordini professionali ai quali è richiesto un pagamento di visura.

L'accesso al catasto è quindi già oggi di fatto molto più semplice, capillare e a portata di tutti gli utenti che desiderino utilizzarlo in via telematica. Molto più realizzabile, sia in termini di tempo che in termini di costi, che non il farraginoso e pesante sistema delle migliaia di comuni grandi, piccoli e piccolissimi che costituiscono il tessuto del nostro Paese.

Il presente disegno di legge sottolinea quindi la opportunità di riconsiderare la normativa vigente che obbliga le amministrazioni comunali ad organizzarsi per le nuove

funzioni loro attribuite, riconoscendo invece la necessità di conferire all'Agenzia del territorio la competenza per una gestione unica ed omogenea ed inoltre per evitare - e non si tratta di poca spesa - quell'inutile spreco di risorse che la conservazione del materiale cartaceo e la formazione specialistica del personale trasferito *ad hoc* comporterebbero.

La scelta dello strumento della legge delega ci è apparsa quanto mai opportuna data la delicatezza della materia e soprattutto la necessità di procedere ad una completa rivisitazione ed organizzazione di tutta la disciplina che regola questa materia. A ciò si deve aggiungere la necessità di intervenire

in un tessuto operativo esistente che non può certo subire battute di arresto ma, al contrario, deve continuare a lavorare di più e meglio.

Questo spiega da un lato la necessità di adottare una delega rapida di sei mesi e dall'altro la previsione di una norma transitoria che proroghi - e quindi congeli - il termine per il trasferimento di funzioni, risorse e beni ai comuni estendendolo fino alla data di entrata in vigore dei decreti delegati che verranno emanati in base alla legge, come speriamo diventi in tempi brevi, che oggi presentiamo a quest'Aula ed alla attenzione di tutti i colleghi senatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Delega al Governo per la riforma
del sistema catastale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere al riordino del sistema catastale attribuendo la competenza all'Agenzia del territorio istituita ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, anche al fine di dare completa attuazione ad una reale modernizzazione e semplificazione sia della gestione che della fruizione da parte degli utenti.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di una disciplina unitaria che affidi, a livello nazionale, all'Agenzia del territorio l'esercizio delle funzioni in materia di catasto, incluse la conservazione, utilizzazione ed aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto fabbricati, nonché la revisione delle tariffe d'estimo e dei classamenti;

b) limitazione del decentramento della struttura del sistema catastale a livello provinciale;

c) conferimento agli enti locali delle funzioni relative ai servizi di visura e certificazione degli atti del catasto terreni e del catasto fabbricati da effettuare con collega-

menti telematici alle banche dati dell'Agenzia del territorio e degli uffici provinciali;

d) determinazione dei criteri di ripartizione dei diritti di visura tra gli enti locali e l'Agenzia del territorio;

e) riordino normativo e regolamentare finalizzato anche alla semplificazione del rapporto degli utenti con il potere amministrativo;

f) esplicita ed analitica individuazione delle norme in contrasto che si intendono abrogate.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono comunque emanati.

3. Con la stessa procedura, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti decreti legislativi, può emanare disposizioni correttive e integrative.

Art. 3.

(Norma transitoria)

1. La proroga di cui all'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, si intende automaticamente estesa sino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge.

